Oggetto

Domanda di annullamento dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Iberdrola, SA è condannata alle spese.
- (1) GU C 179 del 3.7.2010.

Sentenza del Tribunale 6 marzo 2012 — Spagna/ Commissione

(Causa T-230/10) (1)

(«FEAOG — Sezione "Garanzia" — Spese escluse dal finanziamento — Ortofrutticoli — Obbligo di giustificazione delle spese — Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori»)

(2012/C 118/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez e A. Rubio González, abogados del Estado, successivamente A. Rubio González,)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: F. Jimeno Fernández, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2010/152/UE della Commissione, dell'11 marzo 2010, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 63, pag. 7) in quanto esclude talune spese effettuate dal Regno di Spagna nel settore ortofrutticolo

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
- (1) GU C 209 del 31.7.2010.

Sentenza del Tribunale 8 marzo 2012 — Arrieta D. Gross/ UAMI — International Biocentric Foundation e a. (BIODANZA)

(Causa T-298/10) (1)

[«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BIODANZA — Marchio nazionale denominativo anteriore BIODANZA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Decesso del richiedente del marchio anteriore all'adozione della decisione della commissione di ricorso — Ricevibilità del controricorso — Assenza di un serio utilizzo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 — Procedimento dinanzi alla commissione di ricorso — Diritti della difesa — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]

(2012/C 118/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Christina Arrieta D. Gross (Amburgo, Germania) (rappresentante: J.-P. Ewert, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Rolando Mario Toro Araneda (Santiago del Cile, Cile)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 13 aprile 2010 (pratica R 1149/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la sig.ra Christina Arrieta D. Gross e il sig. Rolando Mario Toro Araneda.

Dispositivo

- 1) L'International Biocentric Foundation Ltd, le sig.re Gabriela Cedilia Toro Acuña e Hilda Pilar Toro Acuña, il sig. Rolando Patricio Toro Acuña, la sig.ra Maria Verónica Toro Acuña, i sigg. Ricardo Marcela Toro Durán e German Toro Gonzalez, la sig.ra Claudia Danae Toro Sanchez, il sig. Rodrigo Paulo Toro Sanchez, le sig.re Mariela Paula Toro Sanchez, Viviana Luz Toro Matuk, Morgana Fonteles Toro, Anna Laura Toro Sant'ana, Joana Castoldi Toro Araneda e Claudete Sant'ana sono ammessi ad intervenire dinanzi al Tribunale.
- 2) Il ricorso è respinto.
- 3) La sig.ra Christina Arrieta D. Gross è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 260 del 25 settembre 2010.